



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 38 DEL 30/09/2025

OGGETTO: Istituzione delle domeniche ecologiche del 05/10/2025, 09/11/2025, 07/12/2025, 25/01/2026, 22/02/2026, 22/03/2026, 26/04/2026. Chiusura temporanea al traffico veicolare del Centro Storico.
ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia che, nonostante si assista ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, le polveri PM10 rimangono un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D.Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla situazione di inadempimento collegata all'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada (limitazione dei veicoli alimentati a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e allerta "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- la Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Padova, prima inserito nell'"IT0510 Agglomerato Padova",

risulta ora nell'“IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in certe zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali limiti e per la quale pende una procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento;
- alcuni chiarimenti operativi, con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, inerenti l'applicazione delle suddette misure straordinarie relative alla limitazione della circolazione dei veicoli, anche in occasione delle domeniche ecologiche;
- il progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), con la Deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/08/2022 e la L.R. 12 settembre 2023 n. 24, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare, per consentire ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all'iniziativa di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta colore “verde”, secondo le modalità operative definite dalla Regione Veneto nel D.D.R. n. 230 del 20.11.2023 nella D.G.R.V n. 1122 del 22/09/2025 e successive disposizioni;
- l'estensione, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R.V n. 238 del 2 marzo 2021 ed integrate dalla D.G.R.V. n. 1089 del 9 agosto 2021, rimanendo valida la facoltà di applicare il MoVe-In come misura strutturale, che si affianca alle misure di limitazione della circolazione attive dal 1° ottobre;
- l'ulteriore Aggiornamento del P.R.T.R.A., con Deliberazione di Giunta n. 377 del 15 aprile 2025, in ottemperanza al D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), il quale ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria, al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea. Il 13 marzo 2024 la Commissione europea ha infatti, imputato allo Stato italiano, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10. L'Aggiornamento del Piano del 2025 mette a sistema i provvedimenti programmatici adottati dalla Regione del Veneto, in particolare l'Accordo di Bacino Padano e il Pacchetto di misure straordinarie, confermando gli ambiti prioritari di intervento (il settore residenziale, legato in particolare alla combustione di biomasse legnose, il settore dei trasporti stradali, il comparto agro-zootecnico) e potenzia le misure da adottare da parte dei vari soggetti competenti, inclusi i Comuni, per raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti al 2030. Tale Aggiornamento di Piano costituisce il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria individuati dalla nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881);
- tra le misure dell'Aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025, l'Azione Operativa T.3.a dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377/2025, relativa alla limitazione della circolazione anche in occasione delle domeniche ecologiche, una al mese nel periodo da ottobre ad aprile;

VISTO l'art. 5 dell'Allegato 2 - “Normativa generale di Piano” della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure del Piano di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell'Aggiornamento del P.R.T.R.A., sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali Provinciali;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

TENUTO, ALTRESÌ, CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'incontro del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 04/06/2025 in merito all'Aggiornamento del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025;
- delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale:
 - negli incontri del 28/07/2025 e dell'11/09/2025, in merito alle misure previste dal Piano ed, in particolare, a quelle da adottare a partire dal 1° ottobre 2025 riguardo alla limitazione della circolazione stradale anche in occasione delle domeniche ecologiche di cui sono state individuate e condivise le date, degli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto, dei barbecue, dei fuochi d'artificio, dei falò tradizionali, nonché all'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli edifici adibiti ad attività commerciali e degli edifici con accesso al pubblico;
 - nella nota Prot. Prov. n. 67512 del 22/09/2025 in merito alle disposizioni definitive sui provvedimenti;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 16/09/2025 relativamente alle suddette misure ed alla loro applicazione nel territorio comunale;
- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto, con l'obiettivo di rendere quanto più uniformi ed omogenei i provvedimenti di limitazione previsti dalle norme regionali;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Padova e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di migliorare la qualità dell'aria dare attuazione alle nuove disposizioni regionali, in base alle indicazioni provinciali e alle competenze comunali, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente alla realizzazione delle misure:

- prevedendo nel periodo dallo 01/10/2025 al 30/04/2026 oltre ai provvedimenti per limitare le emissioni derivanti dal traffico, dagli impianti termici, dalle combustioni all'aperto, una domenica ecologica al mese nei giorni: 05/10/2025, 09/11/2025, 07/12/2025, 25/01/2026, 22/02/2026, 22/03/2026, 26/04/2026; le date, la cui individuazione era lasciata alla discrezione dei Comuni, sono state condivise negli incontri del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale al fine di favorire un'uniformità nell'applicazione;
- istituendo nelle suddette date il divieto di circolazione nel Centro Storico, dalle ore 8:30 alle 18:30, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
- stabilendo che nelle suddette domeniche ecologiche, nel Centro Storico, vige quanto disposto dalla presente Ordinanza, pur rimanendo vigente nelle parti compatibili la disciplina della Z.T.L., mentre, nel restante territorio comunale, quanto previsto dell'Ordinanza del Sindaco: Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026;

VISTI i parere favorevoli espressi:

- dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 26/09/2025;
- dal Settore Polizia Locale con nota in data 29/09/2025;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- gli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*
- l'Ordinanza del Sindaco *"Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026"*;

ORDINA

1. **il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi):**

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- c) **con il livello di allerta – colore rosso, a partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso:** macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive;

nella fascia oraria 8.30 - 18.30, nelle domeniche: 05/10/2025, 09/11/2025, 07/12/2025, 25/01/2026, 22/02/2026, 22/03/2026, 26/04/2026, all’interno del territorio comunale con perimetro caratterizzato dalle seguenti vie, escluse dal presente provvedimento ed elencate in senso orario: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno, via Goito. Il suddetto perimetro è evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1) ed è disponibile per consultazione nel sito internet del Comune;

2. la deroga al divieto di cui al precedente punto 1 lungo i seguenti assi viari:

- a) Giacomo Leopardi/Cavazzana/Prato della Valle/Alberto Cavalletto/Pasquale Paoli;
- b) Cinquantottesimo Fanteria/Michele Sanmicheli/Fabrizi Girolamo D’Acquapendente;

3. l’esenzione dal divieto di cui al punto 1 delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- i) veicoli dei soggetti impegnati nell’organizzazione dei vari eventi all’interno dell’area di cui al precedente punto 1, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;
- j) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di

dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;

- k) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- l) veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- m) veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, fatte salve specifiche limitazioni in Z.T.L.;
- n) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- o) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- p) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- q) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio o veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, organizzato dalle società sportive, muniti di titolo autorizzatorio, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. In occasione della Maratona del 26 aprile 2026 la deroga viene estesa anche ai veicoli per il trasporto dei partecipanti iscritti alle manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;
- r) veicoli in entrata o uscita nella/dalla propria residenza, sita all'interno dell'area di cui al punto 1, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento attestante l'attuale residenza, muniti di titolo autorizzatorio.

Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione, predisposta dal conducente del veicolo, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U. Per il transito in Z.T.L. il titolo autorizzatorio dovrà essere specifico sulla base della vigente disciplina;

- 4. per particolari esigenze non programmabili, o in caso di specifiche attività già autorizzate da Enti pubblici, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
- 5. la sospensione temporanea nelle domeniche: 05/10/2025, 09/11/2025, 07/12/2025, 25/01/2026, 22/02/2026, 22/03/2026, 26/04/2026 e nel territorio incluso nella presente ordinanza (punto 1), delle eventuali ordinanze, o parti di esse, ed in particolare dell'Ordinanza del Sindaco "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026";
- 6. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

8. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.padova.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/ext/verifica-classe-ambientale-veicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", si può consultare la carta di circolazione.

Secondo la vigente disciplina della Zona a Traffico Limitato, in vigore dal 29 maggio 2023, il carico e scarico delle merci in ZTL è consentito dalle ore 5:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 comprensivi dei tempi di l'entrata e l'uscita dei mezzi dalla ZTL al di fuori di tali orari, se non autorizzati, i veicoli saranno sanzionati.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

**Il Sindaco
Sergio Giordani**